

# PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2022-2024

*Adottato dal COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI  
COSENZA in data 14 aprile 2022, su proposta del Responsabile per la prevenzione  
della corruzione e la trasparenza*

## INDICE

1. Premessa
2. Processo di adozione del Piano e metodologia
3. Il Sistema di prevenzione della corruzione
  - 3.1 Elenco dei reati
  - 3.2 Contesto normativo
    - 3.2.1 Contesto normativo del whistleblowing
  - 3.3 Applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione ai Collegi professionali
  - 3.4 Destinatari del Piano
  - 3.5 Obiettivi strategici del Collegio
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

### Sezione I - Anticorruzione

5. Inquadramento normativo
6. Analisi del contesto
  - 6.1 Contesto interno e assetto organizzativo del Collegio
  - 6.2 Contesto esterno
7. Mappatura dei processi
  - 7.1 Metodologia. Aree di rischio generali
  - 7.2 Aree di rischio specifiche nel Collegio
    - 7.2.1 Formazione professionale continua
    - 7.2.2 Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali
    - 7.2.3 Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici
    - 7.2.4 Elezioni dei componenti degli organi del Collegio e dei delegati alla Cassa
8. Analisi e valutazione del rischio
9. Trattamento del rischio. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione
  - 9.1 Codice di comportamento
  - 9.2 Astensione in caso di conflitto di interesse
  - 9.3 Adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di Commissioni e assegnazione ad uffici
  - 9.4 Tutela del whistleblower
  - 9.5 Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità
  - 9.6 Informatizzazione processi
  - 9.7 Rotazione del personale

- 9.8 Patto di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
- 9.9 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio del Collegio.
- 9.10 Disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti
- 9.11 Divieto di Pantouflage/Revolving doors
- 9.12 Obblighi di informazione
- 9.13 Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano
- 9.14 Misure riguardanti, in particolare, le procedure elettorali del Collegio
- 9.15 Misure riguardanti, in particolare, la formazione professionale continua
- 9.16 Misure riguardanti, in particolare, l'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali
- 9.17 Misure riguardanti, in particolare, l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

## Sezione II - Trasparenza e integrità

- 10. La trasparenza
- 11. L'accesso civico

## Sezione III - Disposizioni finali

- 12. Monitoraggio e riesame del PTPCT
- 13. Flussi di pubblicazione nella sezione "Collegio trasparente" del sito web istituzionale
- 14. Struttura con funzioni analoghe all'OIV

Elenco allegati

## 1. Premessa

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche denominato “PTPCT” o “Piano”) è il documento programmatico, aggiornato annualmente, del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Cosenza (di seguito denominato anche “Collegio”) che definisce la strategia di prevenzione della corruzione, fornendo una valutazione del livello di esposizione al rischio dell’Ente e identificando gli interventi organizzativi (cd. misure) volti a prevenire il medesimo rischio.

L’adozione del Piano, oltre che adempimento ad un obbligo di legge, costituisce un efficace strumento per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità all’interno del Collegio.

Esso costituisce, infatti, un documento programmatico finalizzato, tra l’altro, a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone il Collegio a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell’immagine pubblica, e produce conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico dell’autore della violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell’attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell’osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d’interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, l’Organo politico ha definito gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il presente Piano, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (di seguito “PNA”) approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, comprende, inoltre:

- i compiti del Responsabile;
- la descrizione della metodologia seguita per l’elaborazione del piano;
- l’analisi del contesto esterno ed interno nel quale l’Ente opera;
- l’analisi dei processi lavorativi del Collegio, l’individuazione delle attività a rischio di corruzione e il livello di esposizione al rischio medesimo;
- la previsione di misure di prevenzione di tale rischio;
- l’individuazione degli obblighi di vigilanza sull’osservanza e sul funzionamento del Piano (monitoraggio- comunicazione);
- l’individuazione degli obblighi di trasparenza.

Infine, si dà atto che a partire dal Triennio 2019-2021 il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è trasmesso all’ANAC mediante la piattaforma di acquisizione dei Piani triennali, così come da comunicato dell’Autorità in data 12/06/2019 ed ulteriormente esplicitato nel punto 6 “Pubblicazione del PTPCT” del PNA 2019; inoltre il medesimo Piano è pubblicato nella sezione “Collegio Trasparente”

del sito web istituzionale. Il presente Piano ha validità triennale (2022-2024) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

## 2. Processo di adozione del Piano e metodologia

In ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, l'Organo di indirizzo politico (Consiglio Direttivo) è stato coinvolto nella formazione e attuazione del presente Piano.

Inoltre, l'Organo politico del Collegio è coinvolto dal Responsabile per un esame preventivo della proposta del Piano in stesura avanzata e successivamente per l'adozione del Piano, come previsto dell'art. 1, comma 8, Legge n. 190/2012.

Il Piano è stato sviluppato attraverso un processo, definito di gestione del rischio, finalizzato ad identificare in modo puntuale il livello di esposizione al rischio corruttivo del Collegio.

Il processo, dettagliato nei successivi paragrafi, si articola nelle seguenti fasi:

- 1) Analisi del contesto: contesto esterno, contesto interno;
- 2) Valutazione del rischio: identificazione del rischio, analisi del rischio, ponderazione del rischio;
- 3) Trattamento del rischio: Identificazione delle misure, programmazione delle misure.

A tali fasi, si affiancano due fasi trasversali, quella della consultazione e comunicazione e quella del monitoraggio del sistema, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all'interno del Collegio.




Figura 1 - Il processo di gestione del rischio

Il Piano analizza i possibili fenomeni patologici correlati allo svolgimento delle attività del Collegio a maggior rischio, segnalando il livello di rischio rilevato e le modalità più opportune per il loro trattamento.

La metodologia utilizzata presuppone una fase iniziale di esame del contesto (esterno ed interno) necessario a delineare i tratti distintivi del Collegio, fase, questa, che è propedeutica a quella dell'identificazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività del Collegio maggiormente esposte al rischio di corruzione.

Alla loro identificazione segue, una fase di analisi e valutazione che, attraverso l'utilizzo di una pluralità di criteri connessi alla valutazione delle probabilità e dell'impatto, consente di misurare il livello di esposizione al rischio corruttivo dell'organizzazione dal quale deriva l'accettabilità o inaccettabilità dello stesso rischio e, in quest'ultimo caso, di identificare le modalità più adeguate per il suo trattamento.

Per la gestione del rischio si fa riferimento al modello metodologico indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, che si fonda sui principi e sulle linee guida UNI ISO 31000:2010.

A tali fasi consequenziali, si affiancano due fasi trasversali, quella della comunicazione e quella del monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all'interno del Collegio.

Il Collegio ha sviluppato un processo di gestione del rischio corruttivo frutto di un impegno comune e di un lavoro condiviso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza con il personale del Collegio che è stato coinvolto sia nella fase di mappatura ed analisi dei rischi connessi all'attività di competenza di ciascuno, sia nella fase di adozione dei documenti conseguenti. È stato quindi richiesto ai soggetti coinvolti di:

- collaborare nella fase di mappatura ed analisi dei rischi;
- proporre misure idonee a prevenire e contrastare i diversi fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto nelle strutture di competenza;
- fornire al RPCT le informazioni necessarie.

### **3. Il Sistema di prevenzione della corruzione**

#### **3.1 Elenco dei reati**

Il concetto di corruzione preso in considerazione dal presente Piano va inteso in senso ampio, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Tali situazioni, secondo l'indicazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circolare n. 1/2013), comprendono l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione ed anche quelle in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della p.a. a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Considerando le attività svolte dall'Ente, in fase di elaborazione del Piano, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri

- d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni;
  - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): le disposizioni degli artt. 318-319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio;
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
  - Concussione (art. 317 c.p.): il pubblico ufficiale che, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare a o promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità;
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
  - Peculato (art. 314 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;
  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità;
  - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé od altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto;
  - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

### 3.2 Contesto normativo

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi e contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che comunque esercitano pubbliche funzioni o svolgono attività di pubblico interesse.

La legge n. 190/2012 disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;

- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione.

In tal senso, è intervenuta anche, da ultimo, la legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. Tale legge ha introdotto la possibilità di avvalersi di un agente sotto-copertura anche per i reati di corruzione, nonché il c.d. “daspo” a contrarre con la pubblica amministrazione per chi si macchia di tali reati.

L’adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l’etica e la legalità nei soggetti deputati all’esercizio di attività di pubblico interesse. A seguito della legge n. 190/2012 sono stati adottati i decreti attuativi: d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 (PNA 2013), e successivi aggiornamenti, la nozione di corruzione che si assume fa riferimento ad una più ampia casistica di comportamenti, rispetto a quelli previsti dal codice penale (artt. 318 e ss.) che possano ostare al corretto perseguimento degli interessi pubblici.

Con il PNA 2015 si è confermata la definizione del fenomeno contenuta nel PNA 2013, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Con il PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), infine, l’ANAC ha ripreso la nozione di corruzione declinata dalle organizzazioni internazionali: “la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli”.

La legge n. 190/2012, fa riferimento, dunque, ad un concetto più ampio di corruzione, nel quale rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, le situazioni, quindi, nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012 prevede l’obbligo per ogni amministrazione pubblica, ente o organismo comunque obbligato, di procedere alla pianificazione di adeguate misure di prevenzione e di contrasto della corruzione nonché di gestione del rischio corruttivo, muovendo dall’analisi e dalla valutazione dei rischi corruttivi ipotizzabili all’interno dell’organizzazione stessa, attraverso l’elaborazione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) elaborato tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall’ANAC con il PNA.

Con il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 sono state disposte modifiche alla legge n. 190/2012 ma, soprattutto, al d.lgs. n. 33/2013 con l’introduzione, tra l’altro, del diritto



di accesso civico generalizzato (c.d. “FOIA” - freedom of information act) e con la soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, con la conseguente previsione nei PTPC di una sezione appositamente dedicata alla trasparenza (il nuovo acronimo diviene “PTPCT”).

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione dell’ente, poiché delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò, mediante l’indicazione delle aree di rischio e degli specifici rischi corruttivi, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il PTPCT contiene:

- l’individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;
- l’individuazione per ogni area degli interventi per ridurre i rischi;
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l’individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al RPCT;
- l’individuazione delle misure di trasparenza;
- la definizione delle misure per l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- l’individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

La prevenzione della corruzione si fonda sul risk management, ossia sul processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo:

- il verificarsi di fatti rilevanti dal punto di vista della corruzione è un “rischio” che incide sul corretto perseguimento degli interessi pubblici;
- il “rischio” è un “costo” che mina il corretto impiego delle risorse e riduce la “performance” dell’amministrazione;
- il “rischio corruzione” non consente di garantire adeguatamente i principi di efficienza, efficacia ed economicità che sono posti a fondamento dell’azione amministrativa
- il “rischio corruzione” produce danni economicamente rilevanti che si riflettono sul sistema economico-finanziario del Paese.

Nel PNA 2019, l’ANAC ha precisato come “Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell’imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità)”.

La stessa Autorità, nei suoi atti, ha più volte affermato che la ratio sottesa nella legge n. 190/2012 e nei decreti di attuazione, è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle

amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Il soggetto deputato alla predisposizione, monitoraggio ed eventuale aggiornamento del piano è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, come riformata dal d.lgs. n. 97/2016.

### 3.2.1 Contesto normativo del whistleblowing

Le misure di tutela del dipendente che segnala condotte illecite (definito, con terminologia anglosassone ormai entrata nell'uso comune, "whistleblower"), previste per la prima volta nel nostro ordinamento dalla legge 6 novembre 2012, n.190, sono espressamente ricondotte, dal PNA, alle misure di carattere generale finalizzate alla prevenzione della corruzione. L'art. 1, co. 51, della richiamata legge ha inserito l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Tale norma prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità in cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", modificando l'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, ha inasprito le sanzioni per coloro i quali non prendono nella dovuta considerazione le segnalazioni di illecito e per coloro i quali attuano comportamenti ritorsivi sui dipendenti segnalanti o ne rilevano impropriamente l'identità. Altre modifiche di rilievo apportate dalla Legge n. 179 all'art. 54-bis sono: l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione; la valorizzazione del ruolo del RPCT nella gestione delle segnalazioni; il sistema generale di tutela e protezione del segnalante, che comprende la garanzia di riservatezza sull'identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni o enti a causa della segnalazione, nonché la qualificazione della segnalazione effettuata dal whistleblower come "giusta causa" di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.

L'ANAC, in tal senso, ha emanato due Delibere, cui si fa rinvio:

- Delibera n. 690 del 1° luglio 2020, recante «Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001»;
- Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, «Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»).

Nel chiarire che cosa si intenda per misura discriminatoria o ritorsiva, ANAC ha ribadito che la ratio della norma è anche quella di includere, oltre ad atti e provvedimenti che hanno effetti discriminatori o ritorsivi, anche comportamenti od omissioni. Nel caso dei provvedimenti, infatti, l'atto è nullo, mentre, nel caso di comportamenti od omissioni, ANAC può dichiarare l'illegittimità dell'atto.

Inoltre, ANAC, ha ritenuto utile proporre la seguente elencazione di possibili misure ritorsive sussumibile dalla prassi dell'Autorità, destinataria delle comunicazioni di misure ritorsive:

- irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
- proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
- graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.;
- mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un'impresa individuale, già fornitrice della p.a., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all'art. 54-bis, co. 2, ultimo periodo, d.lgs. 165/2001);
- per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica le ritorsioni possono consistere in: ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi, della licenza o del permesso, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un'impresa individuale, già fornitrice della p.a., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all'art 54-bis, co.2, ultimo periodo d.lgs.165/2001.

### **3.3 Applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione ai Collegi professionali**

Con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l'ANAC ha ritenuto "applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali". Nello specifico, è ivi stabilito che detti enti devono "predisporre il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013".

L'aggiornamento al PNA 2015 ha chiarito, tra l'altro, che gli ordini professionali nazionali e territoriali adottano ciascuno un proprio PTPCT e che a tali soggetti si applicano pienamente gli indirizzi contenuti nel PNA e nei suoi aggiornamenti.

Con la modifica del d.lgs. n. 33/2013 ad opera del d.lgs. n. 97/2016, è stato espressamente previsto che agli ordini professionali si applichino le norme in materia di trasparenza amministrativa.

Agli ordini e ai collegi professionali è dedicata, inoltre, un'apposita sezione del PNA 2016. In tale atto l'ANAC precisa come gli ordini professionali rientrino nel novero

dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013 e come ad essi si applichi la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione.

La violazione delle misure previste nel PTPCT è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del Collegio, il Consiglio delibera i provvedimenti da adottare, su segnalazione del RPCT;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura una ipotesi di illecito disciplinare. In tal caso, il RPCT, se viene a conoscenza della violazione, la segnala al Consiglio per i successivi provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di un soggetto esterno all'Ente, verranno attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di membri delle Commissioni, nominati dal Consiglio, il RPCT, se viene a conoscenza della violazione, la segnala al Consiglio per i successivi provvedimenti da adottare.

Infine, è opportuno segnalare che, con Delibera n. 777 del 24 novembre 2021, recante "Semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali", ANAC ha provveduto a semplificare, tra l'altro, il PTPCT.

ANAC consente agli ordini e Collegi professionali con meno di 50 dipendenti (ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge) di adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in assenza di:

- fatti corruttivi
- modifiche organizzative rilevanti
- ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno - modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico.

In secondo luogo, ANAC ha consentito, nell'identificazione delle aree a rischio corruttivo, di limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2012, (ossia autorizzazione/concessione, contratti pubblici, concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi, concorsi e prove selettive) nonché un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le tre aree specifiche (cfr. Del. 831/2016 Parte speciale del PNA 2016), individuate a seguito del confronto avuto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, ossia: formazione professionale continua, rilascio di pareri di congruità, indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Considerato, tuttavia, che le attività svolte dagli ordini e collegi professionali sono eterogenee, ciascun ente, nell'individuare le aree a rischio specifico, deve tenere naturalmente conto di quelle che afferiscono alle funzioni di propria competenza.

Infine, ANAC ha stabilito che, nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, è possibile specificare chiaramente, per ogni misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull'attuazione della stessa.




Figura 2 - Il processo di conferma del Piano nel triennio.

La Delibera n. 777 del 24 novembre 2021, di ANAC, ha provveduto a semplificare, altresì, gli obblighi di pubblicazione degli ordini e collegi professionali, con misure applicabili a partire dalla predisposizione del PTPCT 2022-2024 e seguenti.

In primo luogo, ANAC ha rilevato la “non compatibilità” di alcuni obblighi di pubblicazione, con esclusione quindi dell’obbligo di pubblicare alcuni dati. Ha altresì operato una revisione (rectius: un ampliamento) dei termini di aggiornamento per la pubblicazione di alcuni dati (quali, ad esempio, quelli sul bilancio, preventivo e consuntivo o quelli relativi ai tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale o al costo del personale non a tempo indeterminato). Inoltre, ANAC ha consentito l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi all’art. 16, con riferimento alla dotazione organica e ai costi del personale, e all’art. 17, con riferimento ai dati sul personale non a tempo indeterminato, mediante rinvio con collegamento ipertestuale ad altri documenti, di contenuto analogo. Infine, a fini di semplificazione, sono stati riformulati i contenuti di una serie di dati da pubblicare.

### 3.4 Destinatari del Piano

Destinatari del Piano sono:

- i componenti del Consiglio del Collegio;
- i componenti di qualsiasi organo del Collegio;
- il personale del Collegio, a tempo indeterminato e determinato;
- i componenti delle Commissioni (anche se esterni);
- i consulenti e i collaboratori del Collegio;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell’interesse del Collegio.

Il RPCT propone al Consiglio l’aggiornamento del Piano, sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

1. da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;

2. da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione del Collegio;
3. dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
4. dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
5. dalla emersione di lacune del piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPCT, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente Piano (comprensivo della sezione trasparenza).

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del Collegio, il Referente comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura un'ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge n. 190/2012, e il Referente propone al Collegio i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Collegio, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetti che compongono Commissioni o Comitati, nominati dal Collegio, il Referente comunica il fatto al Collegio per le determinazioni del caso;
- nel caso di violazione posta in essere da parte di un componente del Consiglio del Collegio, l'autore della violazione avrà l'obbligo di astenersi dalle attività correlate all'adozione dei previsti provvedimenti. Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012 in capo al RPCT sono fatte valere dinanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del RPCT deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC.

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

### **3.5 Obiettivi strategici del Collegio**

L'individuazione degli obiettivi strategici del Collegio è rimessa alla valutazione del Consiglio, tenendo conto delle caratteristiche dell'Ente e degli esiti dell'attività di monitoraggio del PTPCT.

Tenendo conto delle misure già adottate nel corso degli anni e dell'attuale assetto organizzativo dell'Ente, è possibile ipotizzare che le possibilità che possano verificarsi eventi corruttivi rimangano basse.

In ogni caso, in un'ottica di miglioramento continuo e tenendo anche conto della emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in atto, si confermano per triennio 2021-2023 i seguenti obiettivi strategici:

- l'aggiornamento, laddove opportuno, delle procedure operative, nell'ottica di miglioramento della trasparenza dell'azione amministrativa;
- l'incremento della frequenza e della qualità della formazione in ambito anticorruzione e trasparenza sia da parte dei dipendenti che dei componenti del Consiglio;
- la progressiva informatizzazione dei flussi di raccolta dei dati, con un incremento dei livelli di trasparenza;
- il progressivo ottenimento di una più stretta integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e quello di controllo interno;
- per gli acquisti e le forniture, considerata la sensibilità di quest'area, la verifica dell'applicazione del Nuovo Codice dei Contratti, cui i Collegi professionali sono sottoposti, con la conseguente e graduale adozione di schemi di principi che regolano gli affidamenti, organizzazione di short-list dei fornitori, individuazione di criteri per scelte comparative.

#### **4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**

Nella riunione del 30 dicembre 2021 il Consiglio Direttivo ha nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il consigliere Fabrizio Fortunato.

La figura del RPCT viene individuata dal Consiglio Direttivo tra i soggetti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto al ruolo da assumere e alle attività da svolgere.

Invero, considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo, al RPCT deve essere assicurato un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate e qualificate risorse umane e adeguate dotazioni strumentali.

La Legge considera essenziale la figura del RPCT come soggetto idoneo ad assicurare il funzionamento del sistema di prevenzione e attribuisce a tale ruolo, tra le altre, le funzioni di elaborare la proposta di piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che deve essere adottato dall'organo d'indirizzo politico) e di verificare l'efficace attuazione del piano.

Il RPCT redige una relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate, ai sensi dell'art. 1, c. 14, L. 190/2012, che costituisce la base per l'emanazione del successivo Piano di prevenzione della corruzione.

L'ANAC si è espresso nel senso che, nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze o in un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali.

Tale ultima precisazione, porta ad escludere, dunque, le figure di Presidente, Consigliere segretario e Consigliere tesoriere.

Quanto ai compiti del RPCT, ai sensi della legge n. 190/2012, egli verifica l'efficacia, l'attuazione e l'idoneità del presente PTPCT che ha proposto per l'approvazione al Consiglio del Collegio e ne propone l'eventuale modifica quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente. Una copia del PTPCT, adottato dal Consiglio, viene pubblicato, a cura del RPCT, sul sito istituzionale del Collegio e viene trasmesso al RPCT del Consiglio Nazionale dei Geometri.

Il RPCT dispone, d'intesa con il responsabile della struttura competente, l'eventuale rotazione, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, ove esistenti, (art. 1, comma 10, lett. b, legge n. 190/2012) e cura l'individuazione del personale, ove presente, da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), legge n. 190/2012).

Considerata l'esiguità del personale del Collegio, tale misura è, peraltro, al momento non attuabile.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT pubblica altresì sul sito istituzionale del Collegio, nella sezione "Collegio trasparente", una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, legge n. 190/2012), che viene altresì trasmessa al Consiglio del Collegio.

Le modifiche che ha introdotto il D.lgs. n. 97/2016 hanno rafforzato il ruolo del RPCT, facendo confluire in capo ad un unico soggetto l'incarico di Responsabile sia della prevenzione della corruzione sia della trasparenza e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento del ruolo con autonomia.

Di seguito una sintesi dei compiti del RPCT:

- svolgere il proprio incarico con piena autonomia ed effettività, interfacciandosi con tutti i dipendenti coinvolti nell'attività amministrativa e con l'Organo politico del Collegio sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPCT sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure adottate;
- predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, da sottoporre all'organo di indirizzo per l'approvazione, curandone la trasmissione all'ANAC, nonché la pubblicazione sul sito internet del Collegio, nella sezione apposita (art. 1, comma 8, L. 190/2012);
- definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, L. 190/2012);
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o nell'attività (art. 1, comma 10, lett. a, L. 190/2012); verificare, se possibile e applicabile, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b, L. 190/2012); individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c, L. 190/2012);
- entro il 15 dicembre di ogni anno, elaborare e trasmettere all'Organo politico, che ne cura la pubblicazione sul sito web del Collegio, una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, L. 190/2012);



- svolgere una stabile attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, all'ANAC e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, co.1, d.lgs. n. 33/2013);
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 L. n. 190/2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
- controllare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- segnalare le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, L. 190/2012; art. 43 del D.lgs. n. 33/2013);
- proporre l'adozione del Codice di Comportamento aziendale, adottato dall'organo di indirizzo, e provvedere alla sua diffusione e monitoraggio;
- implementare annualmente la Piattaforma informatica ANAC di acquisizione dei Piani Triennali;
- raccogliere eventuali segnalazioni di condotte illecite da parte dei dipendenti (whistleblowing), avendo cura di non rivelare l'identità del segnalante e di sottrarre la segnalazione all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; conformare il procedimento di whistleblowing alle linee guida ANAC relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, che prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione; concludere la propria istruttoria nelle procedure di whistleblowing entro 30 giorni dalla data di avvio della stessa e comunicarne l'esito al segnalante; nei casi di manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT procede all'archiviazione, mentre, nei casi di non manifesta infondatezza del fatto, trasmette una relazione delle risultanze istruttorie, riferendo circa le attività svolte ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti:
  - il Presidente del Collegio, per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato, e per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
  - l'Autorità Giudiziaria competente e ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
  - il Dipartimento della funzione pubblica.

## Sezione I - Anticorruzione

### 5. Inquadramento normativo

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di misure “obbligatorie” (o “generali” - fissate per legge o “suggerite” dal PNA) e “specifiche” di prevenzione della corruzione.

Per poter utilmente definire tali misure, è necessario preventivamente analizzare l'organizzazione dell'ente e definire i processi che ne caratterizzano il funzionamento nonché individuare i possibili rischi corruttivi, tenendo presente l'ampia nozione di corruzione declinata nel PNA.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere ad un'adeguata mappatura dei processi. La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per l'attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i responsabili dei diversi uffici in cui si articola l'ente.

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività del Collegio e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Alla mappatura dei processi consegue l'identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, l'individuazione e la descrizione dei rischi medesimi. Per rischio si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione, considerando il contesto esterno ed interno all'ente.

L'analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio può essere rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne definisca la “pericolosità” per l'ente.

Secondo il PNA 2019, l'Allegato 1 costituisce «l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015».

Nell'allegato 1 al PNA 2019, l'ANAC suggerisce di suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, piuttosto che quantitativo nella valutazione del rischio. Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, possono non prevedere la loro rappresentazione finale in termini numerici.

Secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019, il presente piano si fonda sulle seguenti fasi di analisi:

1. L'identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai responsabili dei diversi uffici, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi censiti. Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. In tale sede, ai responsabili può essere chiesto di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.
2. All'attività di identificazione fa seguito la gestione del rischio, con cui si intende l'insieme delle attività coordinate per ridurre le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente. I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".
3. L'analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato, in base alla quale definire con ponderazione il trattamento dei rischi medesimi, attraverso l'associazione di misure specifiche oltre che delle misure obbligatorie previste per legge.
4. Per "rischio" deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili conseguenze dirette o indirette sulle medesime attività, ovvero, l'eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili.
5. L'individuazione di aree di rischio omogenee, ovvero di insieme di processi "rischiosi", ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'ente che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il Piano deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

## **6. Analisi del contesto**

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno e interno. L'ANAC ha indicato questa fase come indispensabile poiché produttiva delle informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno del Collegio, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

### **6.1 Contesto interno e assetto organizzativo del Collegio**

La comprensione degli obiettivi organizzativi, dei processi e delle attività consente di porre in essere un processo di gestione del rischio coerente con le specificità dell'organizzazione dell'Ente.

Il Collegio svolge attività istituzionali e attività amministrative strumentali e di supporto all'esecuzione dei compiti istituzionali. Grande rilevanza, tra le attività

istituzionali, hanno le attività finalizzate alla gestione dell'albo dei geometri iscritti. Al Collegio spetta, difatti, la custodia dell'Albo, l'esercizio delle funzioni concernenti l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, l'adozione di provvedimenti di iscrizione, cancellazione, revisione, ecc., l'esercizio del potere regolamentare, la conciliazione dei contrasti fra iscritti o fra iscritto e cliente, il deposito e l'archiviazione di atti e documenti, la vigilanza sull'osservanza, da parte dei geometri iscritti, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio Nazionale dei Geometri.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio Nazionale dei Geometri oppure la violazione di altri doveri da parte di un iscritto, il Consiglio di disciplina promuove, per il tramite del Presidente, procedimento disciplinare ai sensi del DPR n.137/2012.

L'organo di indirizzo del Collegio è rappresentato dal Consiglio Direttivo (di seguito 'Consiglio'), che provvede all'amministrazione dei beni, propone all'approvazione dell'Assemblea il Conto Consuntivo ed il Bilancio di Previsione, svolge funzioni amministrative ed esercita poteri di auto-organizzazione al fine di gestire l'Ente e garantirne il regolare funzionamento.

Spettano inoltre al Consiglio le seguenti attività:

- nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, favorendo le condizioni affinché questi possa operare autonomamente in maniera indipendente;
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i suoi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno;
- approvare il Codice di comportamento;
- adottare gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- incentivare all'interno dell'organizzazione l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica.

Il Consiglio è composto, alla data di approvazione del presente Piano, ai sensi del D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382, da nove consiglieri eletti dall'Assemblea degli Iscritti all'Albo Professionale.

- *Presidente: Giuseppe Alberto Arlia*

- *Segretario: Mario Nocito*

- *Tesoriere: Gianluca Vincenzo Ferraro*

- *Consiglieri: Antonio Di Cicco, Nicola Rotondaro, Mario Capalbo, Fabrizio Fortunato, Natale Gallo, Giovanni Antonio Romio*

Il Consiglio elegge il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni.

Presso il Collegio, è stato istituito, ai sensi del DPR n.137/2012, il Consiglio di Disciplina Territoriale, cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

Con riferimento all'assetto organizzativo del Collegio, la pianta organica prevede un ufficio di Segreteria, al quale sono applicati tre dipendenti, con profili non dirigenziali assunti a tempo indeterminato nel rispetto del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Pubblici Non Economici, destinati a coadiuvare il Consiglio, ed in particolare il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, nello svolgimento delle attività istituzionali e di supporto.

In generale, non si evidenziano criticità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle tipicamente insite nella natura dell'attività istituzionale svolta dal Collegio.

## 6.2 Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha portato ad analizzare quanto l'attività del Collegio possa essere influenzata in ordine alle possibili relazioni con portatori d'interesse esterni che interagiscono con il Collegio, nonché a verificare gli eventuali impatti dei cambiamenti normativi sull'organizzazione del Collegio (ad es. codice dei contratti pubblici, analisi delle procedure di acquisto, fatturazione elettronica, conservazione registro giornaliero protocollo).

La conoscenza del Piano e dei successivi aggiornamenti annuali sarà assicurata attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale nonché, per i dipendenti, attraverso comunicazione sulla rispettiva casella di posta elettronica.

Conformemente a quanto richiesto dalla Legge 190 del 2012, il Collegio adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

## 7. Mappatura dei processi

### 7.1 Metodologia. Aree di rischio generali

Per la gestione del rischio si fa riferimento al modello metodologico indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, che si fonda sui principi e sulle linee guida UNI ISO 31000:2010.

L'analisi condotta ha consentito di:

- a) effettuare una prima mappatura dei processi (Allegato "A" al presente PTPCT);
- b) individuare, per ciascun processo, i possibili rischi;
- c) valutare i rischi, attribuendo a ciascun processo un livello di rischio specifico;
- d) individuare le prime misure specifiche di prevenzione dei rischi.

Lo strumento chiave per la gestione del rischio di corruzione è la mappatura dei processi afferenti alle diverse aree esposte a rischi corruttivi. Tale mappatura è stata condotta tenendo conto delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'Ente, individuando, prima di tutto, i processi afferenti alle aree di rischio "generali", ossia quelle, ai sensi dell'art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012, relative a:

- acquisizione e progressione del Personale, concorsi e prove selettive;
- scelta del contraente nell'affidamento di lavori, servizi, forniture (contratti pubblici);
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, erogazioni liberali;
- autorizzazioni e concessioni.

Le aree di rischio "specifiche" per ordini e collegi professionali, invece, ai sensi della Del. ANAC n. 831/2016, sono, almeno, quelle relative a:

- formazione continua
- valutazione della congruità dei compensi
- individuazione di professionisti su richiesta di terzi.

Infine, sono state individuate altre aree di rischio specifiche per il Collegio, ossia quelle relative a:

- elezioni del Collegio;
- controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni;
- affari legali e contenzioso;
- gestione entrate, spese e patrimonio;
- provvedimenti tipici.

Si noti che un'area di rischio può contenere più processi istituzionali, ovvero quelli riferiti alle attività svolte dal Collegio in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti, oppure strumentali, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali.

Per il dettaglio di aree di rischio e processi, si rinvia all'Allegato A del presente Piano.

## **7.2 Aree di rischio specifiche nel Collegio**

Come accennato, a seguito di una prima analisi delle funzioni svolte dagli ordini e collegi territoriali, l'ANAC, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (di approvazione del PNA 2016), ha individuato tre macroaree di rischio specifiche per ordini e collegi professionali. Per ciascuna area sono state individuate dalla stessa ANAC, a titolo esemplificativo, le attività a più elevato rischio di corruzione, nonché esempi di eventi rischiosi e di misure di prevenzione. Come è ovvio, una tale individuazione dei processi a rischio, degli eventi rischiosi e delle misure di prevenzione necessita di essere contestualizzata, così come è avvenuto nel presente PTPCT, alla luce delle peculiarità ordinamentali e disciplinari della professione di geometra. Tali aree di rischio specifiche sono state, dunque, concretamente valutate nel presente Piano, come risulta nei paragrafi successivi.

### **7.2.1 Formazione professionale continua**

Con riferimento alla presente area di rischio, l'ANAC si è soffermata sui seguenti processi rilevanti:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi sono costituiti da:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;

▫ inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

Possibili misure sono:

▫ controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;

▫ introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;

▫ controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Il Collegio si conforma ai Regolamenti e alle Linee Guida emanate dal CNG. In particolare, il Collegio si attiene ai principi del "Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua" pubblicato sul Boll. Uff. Min. Giustizia n. 10 del 31 maggio 2021.

### **7.2.2 Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali**

Alla luce delle più recenti modifiche legislative, il Collegio non adotta tali pareri di congruità.

### **7.2.3 Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi. Tra le varie fonti di disciplina vi è il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», che prevede, in relazione alle attività di collaudo statico, ad esempio, che «Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore» (art. 67, co. 4). Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi. Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti - da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Potrebbero verificarsi casi di condotte deontologicamente censurabili da parte dei geometri iscritti, in particolare per quanto concerne iniziative di accaparramento di clientela o situazioni di potenziale conflitto di interessi. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

### **7.2.4 Elezioni dei componenti degli organi del Collegio e dei delegati alla Cassa**

Con riferimento alle procedure elettorali dei membri degli organi del Collegio e dei delegati alla Cassa, al fine di produrre esiti distorti nelle medesime (quali, ad esempio,

l'elezione alla carica di consigliere di un soggetto gravato da inconferibilità specifiche) potrebbero verificarsi azioni od omissioni dolose/colpose. Si pensi ad- irregolarità nella gestione del procedimento elettorale o nel conteggio dei voti o, anche, al mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa (anche nella tempestiva esecuzione di delibere consiliari).

## 8. Analisi e valutazione del rischio

La mappatura dei processi e il relativo catalogo dei rischi identificati costituisce l'Allegato "A" al presente PTPCT (in forma tabellare).

Con riferimento alla valutazione del rischio, è stata adottata una modalità di analisi sulla base di quanto suggerito nell'Allegato 1 al PNA 2019, ossia privilegiando un approccio qualitativo, piuttosto che numerico, e applicando il c.d. "principio di precauzione".

Per ciascun singolo processo sono stati calcolati i due valori della probabilità di verificazione delle minacce di rischio corruttivo (P) e della gravità degli impatti qualora tali minacce si verificassero (G), mediante una scala di valori che prevede tre livelli: RILEVANTE/MEDIO/BASSO.

Gli indicatori di cui si è tenuto conto nell'analizzare la probabilità (P) dei singoli processi sono:

- risultati dell'analisi di contesto
- grado di discrezionalità nell'ambito del processo
- esistenza di interessi economici diretti collegati al processo
- numero di segnalazioni pervenute in merito a dinamiche corruttive
- procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno riguardato l'Ente
- trasparenza del processo
- controlli e regolamentazione
- sussistenza di conflitto di interessi.

Gli indicatori di cui si è tenuto conto nell'analizzare la gravità (G) dei singoli processi sono:

- procedimenti giudiziari e disciplinari, nonché contenziosi, che hanno riguardato l'Ente in ambito corruttivo
- rilevanza esterna del processo
- effetti economici del processo.

Successivamente, per ogni singolo processo, è stato possibile identificare un livello di rischio di corruzione, equivalente alla risultante di

$$P * G$$

calcolata mediante la matrice presente nella seguente tabella (in cui il valore "High/Very High" equivale a "Rilevante")



		IMPACT LEVEL		
		Low	Medium	High / Very High
THREAT OCCURRENCE PROBABILITY	Low			
	Medium			
	High			

Legend

<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span>	Low Risk	<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black;"></span>	Medium Risk	<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #DC143C; border: 1px solid black;"></span>	High Risk
---	----------	---	-------------	---	-----------

Tabella 6: Valutazione del rischio

Figura 3 - Matrice per il calcolo del rischio identificato

## 9. Trattamento del rischio. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

Per il trattamento del rischio si possono applicare misure generali e specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su rischi specifici non neutralizzabili con il ricorso a misure generali. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe importanti ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione.

Le misure generali da programmare obbligatoriamente nel PTPCT sono illustrate nella Parte III del PNA 2019-2021 e sono elencate di seguito:

- adozione del Codice di comportamento;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- prevenzione dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n. 39/2013;
- disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti;
- disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors) ex art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità;
- rotazione del personale (ordinaria e straordinaria), ove applicabile;
- tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower);
- conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti.

Va da sé che costituiscono, altresì, misure importanti di prevenzione:

- adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni;

- verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano;
- informatizzazione dei processi;
- misure specifiche per le procedure elettorali del Collegio.

Nei paragrafi seguenti vi sono gli strumenti di controllo e prevenzione della corruzione prescelti.

Il termine individuato per l'adozione di tali misure, nel complesso, è il 30 novembre 2022. Si tenga conto, comunque, che alcuni processi sono interessati da misure di prevenzione "trasversali", che interessano più processi.

## 9.1 Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, gli Enti sono tenuti a dotarsi di propri codici di comportamento, definiti con procedura aperta, alla luce delle nuove Linee ANAC di cui alla delibera n. 177 del 19.2.2020.

Il Collegio, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta intende adottare nelle prossime settimane un proprio "Codice di comportamento" il cui testo verrà pubblicato nella sezione "Collegio trasparente" del sito web istituzionale. Il Codice di comportamento costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione dei fenomeni di illegalità, idoneo a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, in quanto specificamente diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

## 9.2 Astensione in caso di conflitto di interesse

La regolamentazione di tutte le ipotesi di conflitto di interessi (la cui nozione è desumibile dal D.P.R. n. 62/2013) in cui possano venire a trovarsi i dipendenti del Collegio è affidata al Codice di comportamento.

I dipendenti e collaboratori non possono partecipare ad associazioni o organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dal Collegio; sussiste ad ogni modo l'obbligo di tempestiva comunicazione nel caso in cui gli stessi partecipino a associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento di attività d'ufficio. Destinatario delle suddette comunicazioni è il RPCT, al quale compete di valutare la sussistenza delle eventuali condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità, anche potenziale, a cui consegue l'obbligo di astensione e che propone le sue valutazioni al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Finora non sono state rilevate segnalazioni di conflitto d'interesse di alcuna natura.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, ha inserito nella Legge n. 241/1990 l'art. 6-bis, che stabilisce che «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Inoltre, l'articolo 42 del d.lgs. 50/2016 introduce una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, richiedendo alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e

risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Sulla base di tali previsioni, l'ANAC ha ritenuto opportuno procedere all'adozione, con l'obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nelle attività di competenza e favorire la diffusione di buone pratiche, delle Linee guida n. 15/2019, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».

Il Codice di comportamento in adozione prevede che i dipendenti che, nello svolgimento delle attività istituzionali, ritengano di trovarsi in una delle condizioni, anche solo potenziali, idonee a configurare un conflitto di interessi, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al RPCT e al Presidente del Collegio. Il personale dipendente e, comunque, tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell'Ente o che prestano attività di consulenza o collaborazione, sono tenuti ad astenersi dal compimento di qualsiasi attività idonea a configurare un conflitto di interessi anche solo potenziale.

Il Collegio, infine, ove necessario, prende in considerazione anche le seguenti ulteriori misure (suggerite da ANAC negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" del 2 febbraio 2022):

- predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi;
- acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti e dai consiglieri del Collegio al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP;
- monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica da definire (biennale o triennale), della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti e i consiglieri del Collegio di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;
- esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi (ad esempio situazioni di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di concorso o delle commissioni di gara);
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241/1990 e dal codice di comportamento.

Le stesse misure, per quanto applicabili, sono prese in considerazione con riguardo al peculiare istituto dell'assenza di conflitto di interessi in capo ai consulenti.

### **9.3 Adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di Commissioni e nell'assegnazione ad alcuni uffici.**

Ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo nella formazione di Commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Testo unico sul pubblico impiego (TUPI), introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale è fatto divieto di:

- a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;
- b) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- c) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

La condanna, anche non definitiva per i reati di cui sopra rileva, inoltre, ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n.39/2013 come ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali.

La misura preventiva del Collegio consiste nel rilevare, e verificare a campione, le autodichiarazioni di insussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

A tal fine, pertanto, il Collegio intende impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo; inserire negli interPELLI per l'attribuzione degli incarichi le condizioni ostative al conferimento; adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

#### **9.4 Tutela del whistleblower**

Come accennato, il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Ove il dipendente ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata al RPCT che provvede a comunicare con ANAC, per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile, come previsto dalla legge. La segnalazione può essere inoltrata dal segnalante, in alternativa, anche alla Corte dei Conti, all'autorità giudiziaria, all'ANAC. Qualora le segnalazioni dovessero riguardare il RPCT, queste possono essere trasmesse direttamente all'ANAC tramite apposita piattaforma che consente al segnalante di "dialogare" con l'Autorità in modo anonimo e spersonalizzato e garantisce il trasferimento di dati riservati attraverso l'utilizzo di apposito un protocollo di crittografia. Non sono ammesse segnalazioni anonime. Dette segnalazioni possono, comunque, essere fonte di autonome procedure di verifica e vigilanza da parte del RPCT

o degli altri organi competenti. È fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instauratosi a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il Collegio intende garantire, per la segnalazione di illeciti, la tutela all'anonimato e il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower, pertanto, si sta adoperando per dotarsi di apposita procedura. Inoltre, al fine di predisporre un accurato sistema di controllo per la segnalazione degli illeciti all'interno del Collegio, verrà predisposta una casella di posta elettronica ad hoc, gestita unicamente dal RPCT, il cui indirizzo sarà portato a conoscenza di tutto il personale interno del Collegio.

Con riferimento, nello specifico, al ruolo fondamentale del RPCT, il medesimo RPCT, è tenuto a conformare il procedimento di whistleblowing alle linee guida ANAC relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, che prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

In particolare, il RPCT deve:

1. ricevere e prendere in carico le segnalazioni di condotte illecite, nonché porre in essere gli atti necessari a una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute", da ritenersi obbligatoria in base al co. 6, dell'art. 54-bis, pena le sanzioni pecuniarie dell'Autorità (co. 1 e 6, art. 54-bis); il RPCT è pertanto il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità; egli può coincidere con il custode dell'identità ma sarebbe opportuno che la scelta del soggetto individuato quale custode dell'identità ricadesse su un dipendente dell'Ente, dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza; in questa fase il RPCT deve aver cura di non rivelare l'identità del segnalante e sottrarre la segnalazione all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; (ANAC ritiene che sia ragionevole indicare in quindici giorni lavorativi il termine per l'esame preliminare della segnalazione, cui consegue l'avvio dell'istruttoria; il termine per l'avvio dell'istruttoria è di quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione);
2. valutare la sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel co. 1 dell'art. 54-bis per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste, utilizzando i seguenti criteri:
  - a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
  - b) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
  - c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
  - d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;

- e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
  - f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
  - g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati al comma 2.
3. una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT deve avviare l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate; spetta al RPCT compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce a una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti; per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona; ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato e accertando che chi segnala illeciti, sia egli dipendente del Collegio o altro soggetto che con esso intrattiene a qualsiasi titolo rapporti, non subisca ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia;
  4. concludere la propria istruttoria nelle procedure di whistleblowing entro 60 giorni dalla data di avvio della stessa (laddove si renda necessario, l'organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione) e comunicarne l'esito al segnalante; nei casi di manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT procede all'archiviazione; qualora, invece, il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze;
  5. trasmettere una relazione delle risultanze istruttorie, riferendo circa le attività svolte ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti:
    - il Presidente del Collegio, per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato, e per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
    - l'Autorità Giudiziaria competente e ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
    - il Dipartimento della funzione pubblica.

Si noti che non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

Con riferimento al ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, alle modalità e ai termini di conservazione dei dati della procedura di whistleblowing, nonché alle iniziative di sensibiliz-

zazione e formazione del personale atte a divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo, si fa presente che, poiché il Collegio sta provvedendo a dotarsi di apposita procedura di whistleblowing, tali modalità saranno esplicitate dettagliatamente nel prossimo aggiornamento del Piano Triennale.

### **9.5 Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità**

Nell'ambito della misura di prevenzione costituita dall'attività di formazione, il RPCT del Collegio è impegnato nella programmazione annuale di attività formative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza. Nello specifico, per quanto attiene alle attività formative interne, il Collegio sta predisponendo un percorso formativo, per tutto il personale, in materia di etica e legalità, di trasparenza e di altre tematiche inerenti al rischio corruttivo, nonché sulle regole del Codice di comportamento in adozione. Le attività formative proseguiranno in linea con gli aggiornamenti normativi in materia.

Il Collegio sta pianificando alcune sessioni formative specifiche anche per il RPCT e i componenti del Consiglio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'Ente.

### **9.6 Informatizzazione processi**

L'informatizzazione dei processi si innesta nell'ambito delle misure per l'automazione ed ottimizzazione di processi/procedimenti interni, quale mezzo principale per la transizione dalla gestione analogica del procedimento amministrativo al digitale. Il Collegio intende proseguire nel percorso di graduale digitalizzazione dei processi, consentendo maggior tracciabilità dei flussi informativi e maggiore trasparenza, nonché la riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili e l'emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

### **9.7 Rotazione del personale**

Ove possibile e necessario, nel rispetto delle peculiarità strutturali, organizzative e funzionali del Collegio e delle professionalità esistenti, nonché tenuto conto del modestissimo numero (tre) di dipendenti, il RPCT proporrà al Collegio eventuali avvicendamenti del personale addetto ai processi a rischio corruzione. Attesa l'esiguità del personale, tale misura non è al momento attuabile.

### **9.8 Patto di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture**

Tale misura consiste nella redazione di un documento (c.d. patto di integrità o protocolli di legalità) che il soggetto appaltante richiede di rispettare in maniera

puntuale ai concorrenti alle gare al fine di assicurare un controllo sul reciproco operato e, eventualmente, il ricorso all'adozione di sanzioni nel caso in cui alcuni dei principi o delle richieste in esso stabile non vengano rispettate. A tal proposito il Collegio ha sta predisponendo un patto di integrità che verrà utilizzato da chi di competenza per gli affidamenti.

I soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti in via diretta, sono tenuti a sottoscrivere i cd. "patti di integrità" con i quali si obbligano al rispetto:

- ✓ della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- ✓ dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPCT;
- ✓ di quanto previsto nel Codice di comportamento in adozione.

### **9.9 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio del Collegio.**

Il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", all'art. 20, comma 1, stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto.

Ferma restando ogni altra responsabilità, ove venga accertato che la dichiarazione sia mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, si avrà automaticamente l'inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

Al Collegio si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2-bis del D.l. 31 agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

Ne deriva che i componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo del Collegio sono tenuti a sottoscrivere, in aggiunta alle dichiarazioni espressamente previste dalle norme di contrasto alla corruzione, una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali del Collegio.

Tali dichiarazioni vengono verificate annualmente e pubblicate nel sito web istituzionale.

### **9.10 Disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti**

Rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 53, d.lgs. n. 165/2001, in relazione allo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti del Collegio nonché del personale in regime di diritto pubblico, si intende adottare un regolamento ai sensi dell'art. 53, co. 3-bis, del d.lgs. 165/2001 o altro atto che disponga in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali.

Di tal che, il Collegio intende:



- effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali e definire chiaramente una procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione;
- valutare, nell'ambito dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione, al di là della formazione di una black list di attività precluse, la possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.

### **9.11 Divieto di Pantouflage/Revolving doors**

In attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Collegio, non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività del Collegio svolta attraverso i medesimi poteri. Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con il Collegio per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ciò posto e rilevato che attualmente non vi sono dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Collegio con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi, si intende prevedere, come misure opportune in tal senso:

- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- la previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, dell'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che, nei tre anni precedenti la cessazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto presso il quale risultano assunti, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 50/2016;
- che i futuri ed eventuali contratti di assunzione del Collegio dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati;
- che, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, i soggetti interessati vengano esclusi dalle procedure di affidamento.

### **9.12 Obblighi di informazione**

La legge n. 190/2012 all'art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPCT. I Dirigenti, secondo la richiamata normativa, dunque:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'articolazione organizzativa cui sono preposti.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPCT da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPCT e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

Nel Collegio non vi sono Dirigenti, tuttavia i dipendenti sono tenuti a collaborare con il RPCT.

### **9.13 Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano**

Il PTPCT, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, prevede che siano definite le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

A tal fine vengono acquisite le dichiarazioni, rese dai soggetti esterni contraenti o interessati ai predetti procedimenti, circa la sussistenza o meno di rapporti di parentela o affinità con componenti degli organi e dipendenti del Collegio. Tali dichiarazioni devono essere rese dal soggetto esterno ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

Se il soggetto esterno è una persona giuridica, la dichiarazione deve essere resa dal rappresentante legale, il quale dovrà - ove ne abbia diretta conoscenza - dichiarare altresì la sussistenza o meno delle suddette relazioni di parentela e affinità anche con riferimento ai soci, agli amministratori e ai dipendenti del medesimo ente o della medesima società, ai sensi dell'art. 47 c. 2 DPR n. 445/2000.

### **9.14 Misure riguardanti, in particolare, le procedure elettorali del Collegio**

Con riferimento alle procedure elettorali dei membri degli organi del Collegio, e in particolare la programmazione del calendario elettorale, secondo la scadenza del Consiglio del Collegio, la preparazione del materiale elettorale, gli adempimenti per la composizione il seggio elettorale, la proclamazione del risultato elettorale, le misure da adottare sono:

- rispetto dei termini e delle previsioni indicate da normativa e da atti amministrativi;
- tempestiva esecuzione della delibera consiliare e disposizioni dell'esecutivo;
- attività lavorativa svolta da più dipendenti.

Eventualmente, potrà essere utile anche l'adozione di una procedura informatizzata per le votazioni e spoglio con supervisione della società di software incaricata.

Con riferimento, invece, alle procedure per l'elezione dei delegati alla Cassa Italiana Geometri, e in particolare la programmazione del calendario elettorale, secondo la scadenza dettate dalla Cassa, la preparazione e gli adempimenti per la composizione del seggio elettorale, la comunicazione dello spoglio elettorale, sebbene le modalità operative siano definite dalla normativa e dai regolamenti della Cassa Italiana Geometri, il Collegio intende adottare le seguenti misure:

- attività lavorativa svolta da più dipendenti;
- supervisione del Presidente del Collegio.

#### **9.15 Misure riguardanti, in particolare, la formazione professionale continua**

L'attività di formazione è anche disciplinata a livello territoriale e il Collegio ritiene, che durante il prossimo triennio, i processi attinenti alla predisposizione della formazione degli iscritti vadano irrobustiti secondo le seguenti direttrici:

- scelta di provider terzi con comprovata esperienza didattica e esclusione di provider che offrano eventi con il solo scopo di collocare i propri prodotti;
- per quanto possibile il Collegio individua docenti formatori nel rispetto del principio rotazione;
- controlli periodici a campione sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti ed in particolare sulla corrispondenza tra il numero di CFP autorizzati dal CNG e quelli risultanti dagli attestati di partecipazione successivi allo svolgimento di un evento formativo del Collegio rilasciati e registrati nella Banca Dati dei CFP del CNG dallo stesso Collegio, nonché le verifiche periodiche sulla tempestività dell'invio al CNG dell'elenco dei partecipanti effettivi all'evento formativo;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi del Collegio, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale di quest'ultimo dell'evento;
- controlli simili su organizzazione eventi in partnership, organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi, nonché sulle concessioni del patrocinio del Collegio per eventi formativi di terzi.

#### **9.16 Misure riguardanti, in particolare, l'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali**

Alla luce di quanto descritto nel par. 7.2.2, non sussiste la necessità di prevedere misure specifiche.

#### **9.17 Misure riguardanti, in particolare, l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

Il Collegio, qualora debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, adotta le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;

- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;
- se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

## Sezione II - Trasparenza e integrità

### 10. La trasparenza

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. Il principio fondante della di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è quello per cui deve essere assicurata l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire un diffuso controllo sullo svolgimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nell'intento di realizzare un modello di amministrazione aperta e al servizio del cittadino. La Legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa, "che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge".

Nel Collegio, il numero esiguo di personale interno consente al RPCT di controllare l'attività di pubblicazione, curata dai dipendenti, delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente nella sezione "Collegio Trasparente" del sito istituzionale. Il RPCT svolge una stabile attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, all'ANAC e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, co.1, d.lgs. n. 33/2013).

Il RPCT è tenuto anche a controllare che, qualora i documenti da pubblicare sul sito web del Collegio riportino informazioni di carattere personali, venga rispettato quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, nonché dalle Linee Guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (15 maggio 2014), atteso che la trasparenza deve essere bilanciata, di volta in volta, con il diritto alla riservatezza delle persone. Poiché la pubblicazione online rientra tra le operazioni di trattamento ("diffusione") dei dati e poiché, ai sensi dell'art. 5 par. 1, lettera c), GDPR, i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati (minimizzazione dei dati), non possono essere resi intellegibili i dati non necessari, eccedenti o non pertinenti con la finalità della pubblicazione.

L'art. 7-bis, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013, stabilisce, infatti, che «nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». In ogni caso, poiché il Collegio si è

dotato di un suo Responsabile Protezione Dati (DPO), il RPCT e i dipendenti possono in ogni momento chiedere un parere, al medesimo Responsabile, sulle modalità di pubblicazione più opportune.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il RPCT verifica la pubblicazione nel sito web istituzionale del Collegio delle seguenti informazioni per ciascuna procedura: CIG; l'oggetto del bando, avviso o lettera d'invito; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive, redatte dagli uffici competenti per ciascun appalto e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Il RPCT controlla che tali informazioni, ove del caso, siano trasmesse in formato digitale all'ANAC per gli adempimenti di legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità con proprie deliberazioni in merito alle informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione.

## 11. L'accesso civico

La disciplina prevista dagli artt. 5 e 5-bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza) consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Collegio, distinguendo l'accesso civico semplice (art. 5 D.lgs. 33/2013, per documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione) dall'accesso civico generalizzato (artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/13, per dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Quest'ultimo tipo di accesso riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.

Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee guida ANAC. Il RPCT riceve le richieste di accesso civico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tali strumenti.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, entro il termine di trenta giorni. Il RPCT, entro il termine di venti giorni, provvede ad esaminare e a decidere in merito alla richiesta di riesame, fornendo opportuna ed adeguata motivazione.

Nel caso di diniego a tutela degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a) (tutela dei dati personali), il RPCT provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. Dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene sospeso

fino al ricevimento del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Il Collegio intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli operatori interni e, attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza, nella misura più ampia raccomandata dall'ANAC, consentire a tutti gli stakeholders di verificare che i fini istituzionali dell'ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

Il Collegio ha provveduto a pubblicare nella sezione "Collegio Trasparente" del sito web istituzionale un indirizzo PEC e dei modelli di richiesta di accesso, al fine di consentire a chiunque di esercitare il diritto di accesso civico semplice e generalizzato, istituendo altresì un registro degli accessi consultabile in formato aperto.

Con riferimento ai limiti che incontra il diritto di accesso, si segnala che esso può essere esercitato nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. L'Accesso civico generalizzato può essere escluso o limitato dal Collegio, mediante opportuna motivazione, se la richiesta rientra nelle ipotesi di cui all'art. 5-bis commi 1,2,3, d.lgs. 33/2013, tali da rappresentare delle eccezioni assolute o relative.

Eccezioni assolute (comma 3 art. 5-bis) rilevano in caso di Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Eccezioni relative o qualificate (commi 1 e 2 art. 5-bis) sono rilevanti in caso di

a) Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti Interessi pubblici:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

b) Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti Interessi privati:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Con riferimento al limite della protezione dei dati personali, qualora i dati personali contenuti nei documenti non siano pertinenti o siano eccedenti rispetto all'interesse manifestato dal richiedente nell'istanza di ostensione, al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, l'accesso agli atti può essere limitato, su valutazione del Responsabile del procedimento, mediante l'occultamento di alcuni contenuti. Anche in tal caso, il RPCT e i dipendenti possono in ogni momento chiedere, al Responsabile Protezione Dati (DPO) del Collegio, un parere sull'opportunità dell'ostensione dei documenti al richiedente accesso, affinché la stessa ostensione non vada a ledere il diritto alla riservatezza di eventuali controinteressati.

In tal senso, il Collegio si conforma alle Linee guida dell'ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico (Del. 1309/2016), alla Circolare "FOIA" del Dipartimento della funzione pubblica n. 2/2017, alla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)" n. 1/2019. In quest'ultima Circolare è stato ribadito che, in linea di principio, i limiti previsti per l'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 non possono essere superati ricorrendo all'istituto dell'accesso civico generalizzato e che è sempre opportuno interpretare in modo rigoroso il rinvio che l'art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 opera al comma 1 dell'art. 24, l. n. 241/1990.

In particolare, alla luce dell'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 33/2013, «Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione».

Rispetto a una domanda di accesso civico generalizzato, sono qualificabili come controinteressati tutti i soggetti che possono subire un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati dall'art. 5-bis, comma 2, D.lgs. n. 33/2013.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di comunicazione della richiesta di accesso civico generalizzato ai controinteressati, il richiamato art. 5, comma 5, ne identifica due: l'invio di copia della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento o l'invio per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. La finalità di questa disposizione è consentire ai controinteressati di esercitare il diritto di difesa nell'ambito del procedimento amministrativo di accesso.



## Sezione III - Disposizioni finali

### 12. Monitoraggio e riesame del PTPCT

Il monitoraggio è un'attività fondamentale e continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame - con frequenza almeno annuale - è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Il riesame deve riguardare tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Tale attività è coordinata dal RPCT ma dovrebbe essere realizzata con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle *performance* (OIV e organismi equivalenti) e/o delle strutture di vigilanza e *audit* interno, ove presenti.

Ai sensi della legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8), l'aggiornamento del PTPCT è annuale. A tale scopo, ogni sei mesi, il RPCT del Collegio provvede al monitoraggio e al riesame infra-annuale dell'attuazione e dell'efficacia delle misure previste nell'Allegato 1 al presente piano e ne verifica la rispondenza alle esigenze di prevenzione dei rischi identificati e valutati, ai quali vengono associate.

Le verifiche avvengono mediante colloqui con i dipendenti e i componenti degli organi istituzionali, nonché attraverso il controllo della documentazione (es. dichiarazioni di inconferibilità, nomina del RPCT, ecc.) e il monitoraggio della Sezione Collegio trasparente del sito web del Collegio.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il RPCT pubblica nel sito web del Collegio una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC.

### 13. Flussi di pubblicazione nella sezione "Collegio trasparente" del sito web istituzionale

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale degli organi e degli addetti agli uffici del Collegio. Ogni destinatario del PTPCT è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo anche attraverso segnalazioni e suggerimenti.

I responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati, ove possibile, di concerto tra il RPCT, gli organi e i dipendenti del Collegio. Questi ultimi sono gli interlocutori del RPCT sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio.

Nel Collegio, il numero esiguo di personale interno consente al RPCT di controllare l'attività di pubblicazione, curata dai dipendenti, delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente nella sezione "Collegio Trasparente" del sito istituzionale.

Il RPCT, in tal senso, svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività, attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;

- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell'avanzamento delle attività.

Il RPCT segnala all'Organo di indirizzo politico, all'ANAC e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, co.1, d.lgs. n. 33/2013).

La Sezione "Collegio trasparente" del sito web istituzionale contiene i dati e le informazioni che il medesimo Collegio è tenuto a pubblicare ai sensi della normativa vigente. Le informazioni riportate nella predetta Sezione rispondono ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell'ente.

I documenti sono pubblicati in formato aperto (pdf,ods,odt,xls,doc) nella Sezione "Collegio Trasparente" del sito web e liberamente consultabili e scaricabili. I dipendenti del Collegio garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal D.lgs. n. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

In caso di verifiche d'iniziativa o di segnalazioni che conducano all'accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, il Collegio ne dà immediata comunicazione all'ANAC, per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

#### **14. Struttura con funzioni analoghe all'OIV**

Ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009, l'Organismo indipendente di valutazione della performance attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, entro il 31 marzo di ogni anno.

Tuttavia, non essendo prevista negli ordini e collegi professionali la figura degli organismi indipendenti di valutazione e o di strutture analoghe, il RPCT accerta annualmente il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione (secondo le indicazioni dell'ANAC) e sottopone il modello di attestazione al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico che entro il 31 marzo provvede alla compilazione della griglia di valutazione e all'attestazione, che, successivamente, viene pubblicata dal RPCT nella sotto-sezione "Controlli e rilievi" e inviata, sempre dal RPCT, all'ANAC all'indirizzo attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

## **Elenco allegati**

All. A - Trattamento del rischio

## COLLEGIO DEI GEOMETRI CS - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2022-2024

## Allegato A

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8	Colonna9	Colonna10	Colonna11	Colonna12
Area di rischio	Livello organizzativo responsabile	Struttura di riferimento	N. processo	Processo	Rischio	Probabilità del rischio	Gravità del rischio	Livello di rischio	Misura (riferimento paragrafo del PTPCT)	Respons. attuazione	Termine di attuazione
Acquisizione e progressione del Personale, concorsi e prove selettive	Consiglio	Segreteria	1	Reclutamento del personale – Svolgimento di concorsi pubblici	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	BASSA	MEDIA	MEDIO	- Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Astensione, in caso di conflitto di interesse, dei componenti delle commissioni di valutazione (9.2) - Tutela del Whistleblower (9.4) - Formazione del personale dipendente (9.5) - Informatizzazione processi (9.6) - Obblighi di informazione (9.12) - Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13) - Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II) - Conformità alla normativa anticorruzione in materia di nomina di commissari di valutazione	RPCT	30/11/2022
	Consiglio	Segreteria	2	Progressioni di carriera del personale dipendente	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	BASSA	MEDIA		- Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Tutela del Whistleblower (9.4) - Formazione del personale dipendente (9.5) - Informatizzazione processi (9.6) - Obblighi di informazione (9.12) - Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13) - Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto. - Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II)	RPCT	30/11/2022
Contratti pubblici	Consiglio / Commissione di gara	Consiglio	3	Scelta dell'offerta tra quelle presentate nelle procedure per l'acquisizione di beni e servizi o per l'affidamento di lavoro	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato operatore economico	MEDIA	RILEVANTE	RILEVANTE	- Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Tutela del Whistleblower (9.4) - Formazione del personale dipendente (9.5) - Informatizzazione processi (9.6) - Divieto di Pantouflage/Revolving doors (9.11) - Obblighi di informazione (9.12) - Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13) - Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II) - Conformità alla normativa anticorruzione – rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti a) la tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»; d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi»; e) di non trovarsi in conflitto di interessi nei confronti di dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c.; - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.	RPCT	30/11/2022
	Consiglio		4	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	MEDIA	RILEVANTE		- Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Astensione, in caso di conflitto di interesse (9.2) - Tutela del Whistleblower (9.4) - Informatizzazione processi (9.6) - Sottoscrizione Patto di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (9.8) - Divieto di Pantouflage/Revolving doors (9.11) - Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti - Conformità alla normativa anticorruzione: consultazioni preliminari tra più operatori, rotazione dei fornitori Utilizzo di check list predeterminate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti	RPCT	30/11/2022
	Consiglio		5	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, mancato rispetto del principio della rotazione al fine di favorire un determinato operatore economico	BASSA	RILEVANTE		- Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara (9.2) - Tutela del Whistleblower (9.4) - Sottoscrizione Patto di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (9.8) - Divieto di Pantouflage/Revolving doors (9.11) - Obblighi di informazione (9.12) - Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13) - Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II) - Conformità alla normativa anticorruzione - audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	RPCT	30/11/2022

	Consiglio		6	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	BASSA	RILEVANTE		- Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara (9.2) - Tutela del Whistleblower (9.4) - Informatizzazione processi (9.6) - Divieto di Pantouflage/Revolving doors (9.11) - Obblighi di informazione (9.12) - Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13) - Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II) - Conformità alla normativa anticorruzione: applicazione del d.lgs. n. 50/2016, dei regolamenti attuativi e delle indicazioni dell'ANAC. definizione dei criteri di partecipazione. audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. Pubblicazione di un avviso in cui il Collegio rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	RPCT	30/11/2022
<b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, erogazioni liberali</b>	Consiglio	Consiglio	7	Concessione di contributi e di patrocini del Collegio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento al fine di favorire soggetti terzi	BASSA	BASSA	<b>BASSO</b>	- Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Astensione in caso di conflitto di interessi (9.2) - Obblighi di informazione (9.12) - Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13) - Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II) - Conformità alla normativa anticorruzione: Adozione e rispetto di un regolamento interno che disciplina la concessione di patrocini	RPCT	30/11/2022
<b>Autorizzazioni – Rilascio permessi di assenza</b>	Consiglio	Consiglio	8	Rilascio permessi di assenza	Rilascio di permessi di assenza non conformi alla normativa Mancato rilascio del permesso per motivi pretestuosi Illecito svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti	BASSA	BASSA	<b>BASSO</b>	- Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Astensione in caso di conflitto di interessi (9.2) - Tutela del Whistleblower (9.4) - Disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti (9.10) - Obblighi di informazione (9.12) - Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II) - Conformità a normative vigenti, indicazioni del CNG e atti interni adottati dal Collegio	RPCT	30/11/2022
<b>Gestione del Protocollo</b>	Segreteria	Segreteria	9	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	BASSA	BASSA	<b>BASSO</b>	- Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Tutela del Whistleblower (9.4) - Formazione del personale dipendente (9.5) - Informatizzazione processi (9.6) - Divieto di Pantouflage/Revolving doors (9.11) - Obblighi di informazione (9.12) - Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13) - Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II)	RPCT	30/11/2022
<b>Individuazione geometri da proporre quali componenti Commissioni esami di abilitazione</b>	Consiglio	Consiglio	10	Individuazione dei geometri da proporre quali componenti delle Commissioni per gli esami di abilitazione	Designazione di geometri che abbiano interessi propri alla partecipazione	BASSA	BASSA	<b>BASSO</b>	- Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Tutela del Whistleblower (9.4) - Richiesta di sottoscrizione di appositi moduli di assenza di conflitto di interessi da parte dei geometri designati (9.2) - Obblighi di informazione (9.12) - Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13) - Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II)	RPCT	30/11/2022
<b>Procedure elettorali</b>	Consiglio	Segreteria	11	Elezioni dei membri degli organi del Collegio, Elezioni dei delegati alla Cassa Italiana Geometri	Al fine di produrre esiti distorti nei procedimenti elettorali (ad es. l'elezione alla carica di consigliere di soggetto gravato da inconferibilità specifiche) potrebbero sussistere azioni od omissioni dolose/colpose quali, ad esempio: - irregolarità nella gestione del procedimento elettorale o nel conteggio dei voti - mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa (anche nella tempestiva esecuzione di delibere	MEDIA	MEDIA	<b>MEDIO</b>	Con riferimento a tutte le procedure elettorali: - Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Tutela del Whistleblower (9.4) - Obblighi di informazione (9.12) - Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13) - Misure riguardanti le procedure elettorali del Collegio (9.14), ossia: Con riferimento alle procedure elettorali dei membri degli organi del Collegio: - inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio del Collegio (9.9); - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da normativa e da atti amministrativi; - tempestiva esecuzione della delibera consiliare e disposizioni dell'esecutivo; - attività lavorativa svolta da più dipendenti. Con riferimento alle procedure per l'elezione dei delegati alla Cassa Italiana Geometri: - attività lavorativa svolta da più dipendenti; - supervisione del Presidente del Collegio	RPCT	30/11/2022
<b>Azioni disciplinari</b>	Consiglio	Consiglio	12	Esercizio dell'azione disciplinare	Mancato esercizio dell'azione disciplinare per favorire uno o più geometri	BASSA	MEDIA	<b>MEDIO</b>	- Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Tutela del Whistleblower (9.4) - Obblighi di informazione (9.12) - Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13) - Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II) - Conformità a normative vigenti, indicazioni del CNG e atti interni adottati dal Collegio	RPCT	30/11/2022
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Consiglio di Disciplina	Consiglio	13	Esercizio dell'attività di vigilanza-Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Mancato esercizio dell'attività di vigilanza al fine di favorire uno o più geometri/Abuso nell'adozione dei provvedimenti	BASSA	MEDIA	<b>MEDIO</b>	- Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Tutela del Whistleblower (9.4) - Obblighi di informazione (9.12) - Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13) - Conformità a normative vigenti, indicazioni del CNG e atti interni adottati dal Collegio	RPCT	30/11/2022
<b>Affari legali e contenzioso</b>	Consiglio	Consiglio	14	Composizione delle contestazioni sorte in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e	Violazione dei principi di terzietà e imparzialità del professionista incaricato	BASSA	BASSA	<b>BASSO</b>	- Adozione del Codice di comportamento (9.1) - Tutela del Whistleblower (9.4) - Obblighi di informazione (9.12) - Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13)	RPCT	30/11/2022

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tesoriere	Segreteria	15	Incassi e pagamenti; Gestione e recupero crediti; Rimborsi spese a Consiglieri e personale amministrativo	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile/Agevolazioni o dilazioni di pagamento arbitrarie	BASSA	BASSA	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione del Codice di comportamento (9.1)</li> <li>- Tutela del Whistleblower (9.4)</li> <li>- Formazione del personale dipendente (9.5)</li> <li>- Informatizzazione processi (9.6)</li> <li>- Divieto di Pantouflage/Revolving doors (9.11)</li> <li>- Obblighi di informazione (9.12)</li> <li>- Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13)</li> <li>- Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II)</li> <li>- Conformità alla normativa anticorruzione: utilizzo di modulistica standardizzata</li> </ul> Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso	RPCT	30/11/2022
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Consiglio	Consiglio	16	Iscrizione, trasferimento, cancellazione su richiesta degli interessati, nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento del prescritto periodo di pratica professionale	Svolgimento di un periodo di praticantato inferiore a quanto prescritto/Abuso nell'adozione di provvedimenti	BASSA	BASSA	RILEVANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione del Codice di comportamento (9.1)</li> <li>- Tutela del Whistleblower (9.4)</li> <li>- Informatizzazione processi (9.6)</li> <li>- Obblighi di informazione (9.12)</li> <li>- Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13)</li> <li>- Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II)</li> <li>- Conformità alla normativa anticorruzione: sottoposizione dell'aggiornamento del registro da parte della Segreteria al Consiglio</li> </ul>	RPCT	30/11/2022
			17	Rilascio attestazioni e certificazioni di avvenuta pratica o di altre certificazioni	Rilascio della certificazione in assenza dello svolgimento del periodo di pratica/Abuso nell'adozione di provvedimenti	BASSA	BASSA		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione del Codice di comportamento (9.1)</li> <li>- Tutela del Whistleblower (9.4)</li> <li>- Informatizzazione processi (9.6)</li> <li>- Obblighi di informazione (9.12)</li> <li>- Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13)</li> <li>- Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II)</li> <li>- Conformità alla normativa anticorruzione: verifica della corrispondenza del periodo di pratica svolto con il registro dei praticanti</li> </ul>	RPCT	30/11/2022
			18	Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	Mancata iscrizione degli aventi diritto/Abuso nell'adozione di provvedimenti	MEDIA	RILEVANTE		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione del Codice di comportamento (9.1)</li> <li>- Tutela del Whistleblower (9.4)</li> <li>- Informatizzazione processi (9.6)</li> <li>- Obblighi di informazione (9.12)</li> <li>- Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13)</li> <li>- Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II)</li> <li>- Conformità alla normativa anticorruzione: Report della Segreteria al Consiglio delle richieste di iscrizione</li> </ul>	RPCT	30/11/2022
Formazione professionale continua (Area di rischio specifica – Parte Speciale II - Ordini Professionali del PNA 2016)	Consiglio	Consiglio	19	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Impropria /inadeguata attribuzione/riconoscimento di crediti formativi	BASSA	BASSA	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione del Codice di comportamento (9.1)</li> <li>- Tutela del Whistleblower (9.4)</li> <li>- Informatizzazione processi (9.6)</li> <li>- Obblighi di informazione (9.12)</li> <li>- Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13)</li> <li>- Misure riguardanti, in particolare, la formazione professionale continua (9.15)</li> <li>- Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II)</li> <li>- Conformità alla normativa anticorruzione: rispetto del regolamento sulla formazione professionale permanente</li> </ul> Verifica della congruità della richiesta di riconoscimento e corrispondenza della stessa alle disposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente	RPCT	30/11/2022
Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici (Area di rischio specifica – Parte Speciale II - Ordini Professionali del PNA 2016)	Consiglio	Consiglio	20	Scelta dei geometri per affidamento incarichi di consulenza	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	MEDIA	MEDIA	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione del Codice di comportamento (9.1)</li> <li>- Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi (9.2)</li> <li>- Adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di Commissioni e nell'assegnazione ad alcuni uffici (9.3), quali, ad es. la verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato</li> <li>- Tutela del Whistleblower (9.4)</li> <li>- Informatizzazione processi (9.6)</li> <li>- Divieto di Pantouflage/Revolving doors (9.11)</li> <li>- Obblighi di informazione (9.12)</li> <li>- Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13)</li> <li>- Misure riguardanti, in particolare, l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici (9.17)</li> <li>- Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II): Pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente.</li> </ul>	RPCT	30/11/2022

Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Consiglio	Consiglio	21	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	MEDIA	RILEVANTE	RILEVANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione del Codice di comportamento (9.1)</li> <li>- Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi (9.2)</li> <li>- Adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di Commissioni e nell'assegnazione ad alcuni uffici (9.3), quali, ad es. la verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato o l'adozione di procedure standardizzate interne per l'affidamento di incarichi e collaborazioni, ove possibile</li> <li>- Tutela del Whistleblower (9.4)</li> <li>- Informatizzazione processi (9.6)</li> <li>- Divieto di Pantouflage/Revolving doors (9.11)</li> <li>- Obblighi di informazione (9.12)</li> <li>- Verifica dei rapporti tra il Collegio e i soggetti che con lo stesso si relazionano (9.13)</li> <li>- Conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti (Sez. II): Pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente.</li> </ul>	RPCT	30/11/2022
--	-----------	-----------	----	---	--	-------	-----------	-----------	---	------	------------